

**Regolamento**  
**per l'uso del tesserino personale identificativo**  
**degli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli**  
**Esperti Contabili di Ancona**

*approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 14 febbraio 2025*

## **Il Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona,**

### **VISTO**

- che l'Ordinamento professionale non prevede l'obbligo di rilascio del tesserino di iscrizione, e di conseguenza non ci sono norme generali che ne disciplinano forma e contenuti;
- che nell'assenza di una specifica disposizione normativa in materia si ritiene che sia nella discrezionalità dell'Ordine stabilire la forma ed il contenuto di tale documento, tenendo conto della funzione di riconoscimento del professionista iscritto all'Ordine

### **EMANA**

il seguente

## **Regolamento per l'uso del tesserino personale identificativo degli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona**

### **Art. 1**

#### **GENERALITA'**

Il tesserino personale identificativo attesta l'appartenenza dell'Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. È rilasciato agli iscritti all'Albo Sezione A e B e all'Elenco Speciale Sezione A e B. L'Ordine provvede al rilascio del tesserino in occasione della prima iscrizione all'Albo previa presentazione della richiesta da parte del professionista (*allegato A*).

### **Art. 2**

#### **FINALITA'**

Il tesserino potrà essere esibito dal Dottore Commercialista, dal Ragioniere Commercialista e dall'Esperto Contabile ogni volta sia necessario attestare la propria qualifica professionale e/o l'appartenenza all'Ordine di Ancona. Il tesserino verrà richiesto in occasione dei Convegni della FPC per la rilevazione delle presenze, al momento della registrazione e al momento dell'uscita.

### **Art. 3**

#### **TITOLARITA' DEL TESSERINO**

Il tesserino è di proprietà esclusiva dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. L'Ordine ne cura la realizzazione e lo rilascia, concedendone l'uso, nel rispetto del presente Regolamento, all'iscritto all'Albo o all'Elenco Speciale che ne faccia richiesta. Il tesserino non può essere fatto eseguire né dai singoli iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale né da terzi.

### **Art. 4**

#### **RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO**

Il tesserino è rilasciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona su richiesta dell'iscritto.

All'atto della richiesta l'iscritto all'Albo o all'Elenco Speciale dell'Ordine dichiara di:

- conoscere, accettare ed osservare incondizionatamente le norme previste dal presente Regolamento;
- restituire immediatamente il tesserino qualora insorgano in capo al professionista condizioni di sospensione, cancellazione o trasferimento dall'Albo o dall'Elenco Speciale e, comunque, a semplice richiesta dell'Ordine e dei suoi Organi istituzionali, nel rispettivo esercizio delle loro funzioni.

**Art.5**  
**SPESE**

Le spese per la realizzazione del tesserino richiesto dai nuovi iscritti sono a carico dell'Ordine. L'Ordine stabilisce l'entità del contributo da versare a titolo di rimborso per la realizzazione del duplicato del tesserino quando richiesto. Tale contributo, ove deliberato, è versato dall'iscritto all'Albo e all'Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona all'atto della presentazione della richiesta di rilascio del tesserino.

**Art. 6**  
**INFORMAZIONI RIPORTATE SUL TESSERINO**

Il tesserino si presenta plastificato con, sul retro, una banda magnetica.

Sul frontespizio del tesserino sono riportati:

- il logo e alla denominazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona;
- il cognome ed il nome del professionista, il titolo professionale, la fotografia, il luogo di nascita e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, la sezione di appartenenza (se Albo o Elenco Speciale), il numero di iscrizione all'Ordine, la data di iscrizione all'Ordine;
- la firma del Presidente pro-tempore.

**Art. 7**  
**ARCHIVIO DEL TESSERINO**

Presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona è istituito l'Archivio del tesserino, un registro in cui sono riportati i seguenti dati relativamente agli assegnatari del tesserino:

- a) il nominativo del richiedente;
- b) l'indicazione del titolo professionale di "Dottore Commercialista", "Ragioniere Commercialista" o di "Esperto Contabile";
- c) la data di iscrizione all'Ordine;
- d) la data della richiesta e del rilascio del tesserino;
- e) la copia fronte e retro del tesserino sottoscritta per ricevuta dall'iscritto;
- f) le operazioni di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

**Art. 8**  
**CUSTODIA E UTILIZZO**

Il possesso del tesserino personale identificativo è riservato in via esclusiva ai Dottori Commercialisti, ai Ragionieri Commercialisti ed agli Esperti Contabili iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona i quali sono personalmente responsabili della custodia e del corretto utilizzo. L'Ordine non è responsabile dell'eventuale utilizzo improprio dello stesso.

**Art. 9**  
**SMARRIMENTO E FURTO**

Smarrimenti o furti dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ordine. Su richiesta dell'iscritto (*Allegato B*), l'Ordine può rilasciare il duplicato del tesserino. Qualora il tesserino sia rinvenuto, il duplicato deve essere restituito all'Ordine, che provvederà a custodirlo nell'archivio del sigillo o, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alla sua distruzione nelle forme ritenute più opportune.

**Art. 10**  
**RESTITUZIONE**

Il tesserino dovrà essere restituito dal professionista alla Segreteria dell'Ordine nei casi di:

- trasferimento dell'iscritto ad altro Ordine;
- temporanea sospensione a seguito di procedimento disciplinare;
- cancellazione dall'Albo o dall'Elenco Speciale;
- passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale e viceversa.

In caso di decesso del legittimo detentore del tesserino, l'Ordine provvede a formulare richiesta di restituzione del tesserino agli eredi.

Il tesserino restituito è conservato per 10 anni presso l'Archivio del tesserino tenuto dall'Ordine; decorso tale periodo il tesserino viene distrutto.

**Art. 11**  
**RESPONSABILITA'**

L'utilizzo del tesserino personale identificativo vincola l'iscritto alla incondizionata osservanza del presente Regolamento, che viene pertanto integralmente accettato all'atto della richiesta di rilascio.

L'utilizzo improprio del tesserino personale identificativo o la mancata osservanza di quanto espressamente previsto dal presente Regolamento potranno comportare in capo all'iscritto sanzioni disciplinari.

**Art.12**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2025.